



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00210/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2017, presentato, in data 9 gennaio 2017, dal sig. Stefano Spalloni contro la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale Lazio (FIGC-LND Regione Lazio), di cui al C.U. n. 191 del 9 dicembre 2016 (dispositivo di cui al C.U. n. 181 del 9 dicembre 2016), con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo di primo grado, è stata ridotta la squalifica a suo carico fino al 31 marzo 2021, con esclusione della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 8 marzo 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face